

DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016
462/2016/R/EEL

DISPOSIZIONI SULL'UNITÀ ESSENZIALE OTTANA BIOPOWER. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06, IN TEMA DI IMPIANTI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 4 agosto 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 322/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 322/2016/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 5 luglio 2016, prot. Autorità n. 19200, del 5 luglio 2016 (di seguito: comunicazione 5 luglio 2016);
- la comunicazione di Ottana Energia S.p.a. (di seguito: Ottana Energia) del 26 luglio 2016, prot. Autorità n. 21445, del 26 luglio 2016 (di seguito: comunicazione 26 luglio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina degli impianti essenziali, di cui all'articolo 65*bis*, della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, i commi inizianti per 63, 64, 65, 65*bis* e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) consente agli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali di stipulare un contratto con Terna secondo le modalità (di seguito: regimi contrattuali):

- di cui al comma 65*bis*.1, che prevede la presentazione, limitatamente alle quantità minime di impegno, di offerte sul mercato dei servizi di dispacciamento (di seguito: MSD) a salire a prezzo nullo e a scendere ad un prezzo pari al prezzo zonale del mercato del giorno prima, a fronte di un premio pari al prodotto fra il valore unitario del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento di cui al comma 44.3 e il minor valore fra la quantità, determinata dall'Autorità, di copertura in energia afferente all'impegno e il 150% della quantità di coperture, rispetto al valore assunto dal citato corrispettivo, cedute a terzi;
- di cui al comma 65*bis*.2, che prevede la presentazione, limitatamente alle quantità minime di impegno, di offerte sul MSD a salire a prezzi non superiori ad un prezzo massimo determinato dall'Autorità e a scendere a prezzi non inferiori ad un prezzo minimo determinato dall'Autorità, a fronte del diritto a percepire un corrispettivo determinato dall'Autorità e commisurato alle effettive quantità offerte sul MSD alle condizioni contrattuali;
- ai sensi del comma 65*bis*.5, ciascun utente del dispacciamento interessato comunica all'Autorità e a Terna la propria intenzione di stipulare il contratto, indicando la modalità selezionata tra quelle di cui ai commi 65*bis*.1 e 65*bis*.2;
- dall'entrata in vigore dei regimi contrattuali, tutti gli utenti del dispacciamento che hanno manifestato l'intenzione di sottoscrivere il contratto *ex* articolo 65*bis* hanno indicato la modalità di cui al comma 65*bis*.2.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il comma 63.4 stabilisce che Terna, entro il 30 settembre di ciascun anno, notifichi, a ciascun utente del dispacciamento, i raggruppamenti minimi di impianti di produzione essenziali nella disponibilità dello stesso, allegando una relazione recante le informazioni di cui al comma 63.9, fra le quali sono inclusi anche i periodi e le condizioni in cui Terna prevede che ciascuno degli impianti di produzione (o dei raggruppamenti di impianti) notificati risulti essenziale per soddisfare il fabbisogno di risorse di dispacciamento;
- ai sensi del comma 65*bis*.3, l'Autorità determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento interessato, nei medesimi tempi di cui alla comunicazione di cui al comma 63.4, i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, dai parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione dei regimi contrattuali;
- sulla base di valutazioni di carattere tecnico-economico, l'Autorità può escludere, dalle determinazioni descritte al precedente alinea, capacità identificata da Terna come essenziale ai sensi del comma 63.2; a tal proposito, il comma 65*bis*.8 prevede che gli impianti inclusi nella notifica di Terna *ex* comma 63.4 ed esclusi dalla comunicazione dell'Autorità *ex* comma 65*bis*.3 (di seguito: impianti di produzione essenziali espunti dall'Autorità) non siano soggetti ad alcun regime di essenzialità;
- le discipline alternative *ex* articolo 65*bis* non sono adatte a unità di produzione non abilitate alla presentazione di offerte sul MSD, poiché prevedono, in capo all'utente

del dispacciamento titolare di impianti essenziali, obblighi di offerta esclusivamente su detto mercato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all’Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- a seguito della deliberazione 322/2016/R/eel, Terna ha aggiornato l’elenco degli impianti essenziali per l’anno 2016, includendo l’unità Ottana Biopower di Ottana Energia;

- la comunicazione 5 luglio 2016 riporta la proposta di Terna prevista dal combinato disposto del punto 2 della deliberazione 322/2016/R/eel e del comma 64.31, in relazione all'unità Ottana Biopower;
- dalle comunicazioni 5 e 26 luglio 2016 emerge che Ottana Energia si è avvalsa della facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto dell'unità Ottana Biopower.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nell'ambito dei regimi contrattuali, abrogare la possibilità per gli utenti del dispacciamento di sottoscrivere il contratto secondo le modalità di cui al comma 65bis.1, al fine di semplificare il quadro dei regimi di essenzialità, tenendo conto che la modalità di cui al predetto comma non è mai stata prescelta da alcun utente del dispacciamento;
- modificare e integrare la deliberazione 111/06, per adattarne l'articolato all'abrogazione menzionata al precedente alinea.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- prevedere che Terna effettui la notifica *ex* comma 63.4 successivamente alla comunicazione dell'Autorità ai sensi del comma 65bis.3 e che da tale notifica siano esclusi gli impianti essenziali espunti dall'Autorità, così da evitare che gli utenti ricevano informazioni che non rilevano ai fini dell'applicazione dei regimi di essenzialità;
- stabilire che i valori dei parametri tecnico-economici *ex* comma 65bis.3 siano determinati esclusivamente con riferimento a capacità di produzione abilitata alla presentazione di offerte sul MSD.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- confermare, per l'anno 2017, le categorie tecnologia-combustibile e i relativi valori degli standard – cioè rendimento standard, standard di emissione e standard della componente smaltimento - validi per l'anno 2016.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- approvare, in relazione all'unità Ottana Biopower e nei termini di seguito precisati, la proposta presentata da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificata dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo:
 - se l'unità menzionata è assoggetta a uno dei regimi di essenzialità previsti dalla deliberazione 111/06, alla stessa unità sono applicati i vincoli alle offerte previsti dal regime medesimo;

- per quanto attiene alla valorizzazione del combustibile, di cui al comma 64.12, lettera a), l'approvazione è limitata al prodotto di riferimento proposto da Ottana Energia con la comunicazione 26 luglio 2016;
- con riferimento alle istanze avanzate da Ottana Energia sulla logistica del combustibile e sulle altre componenti del costo variabile riconosciuto – sia di segno positivo sia negativo, sono accolte esclusivamente le istanze avanzate con la comunicazione 26 luglio 2016;
- se, in un dato periodo rilevante, la somma algebrica delle componenti del costo variabile riconosciuto assume segno negativo, il prodotto tra il valore assoluto di detta somma e il corrispondente programma vincolante modificato e corretto di immissione è incluso tra i ricavi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
- l'efficacia dell'approvazione è limitata al periodo che intercorre tra la data di decorrenza dell'applicazione del regime di essenzialità all'unità Ottana Biopower, che sarà stabilita, con successivo provvedimento, anche in funzione dello specifico regime cui detta unità sarà eventualmente assoggettata, e il giorno 31 dicembre 2016;
- prorogare e rimodulare alcuni termini fissati dalla deliberazione 322/2016/R/eel, al fine di tenere conto del fatto che talune attività sinora svolte in applicazione della stessa si sono protratte oltre le scadenze originariamente previste

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 63.4, le parole “il 30 settembre di ciascun anno” sono sostituite dalle parole “due giorni dalla comunicazione di cui al comma 65bis.3”;
 - al comma 63.4, dopo le parole “impianti di produzione nella sua disponibilità”, sono aggiunte le parole “e gli impianti di produzione singolarmente indispensabili”;
 - alla fine del comma 63.4, sono aggiunte le parole “Dalla notifica sono esclusi gli impianti (o i raggruppamenti di impianti) per i quali l'Autorità non ha determinato i valori di cui al comma 65bis.3. Per tali impianti (o raggruppamenti di impianti) non si applicano le disposizioni di cui al Titolo 2 del presente provvedimento.”;
 - il testo del comma 65bis.1 è sostituito dal testo seguente:
 “65bis.1 Le disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 non trovano applicazione e nessuno degli impianti di produzione nella sua disponibilità viene inserito nell'elenco degli impianti essenziali, relativamente ad un anno solare, con riferimento a ciascun utente del dispacciamento, titolare di impianti singolarmente essenziali o di un raggruppamento di impianti essenziale, che sottoscriva un contratto con Terna che, per il medesimo anno solare, preveda quanto stabilito al comma 65bis.2”;

- al comma 65bis.2, le parole “In alternativa a quanto previsto al comma 65bis.1, lettera a) e b) l’utente del dispacciamento può richiedere che il contratto di cui al medesimo comma 65bis.1 preveda che:” sono sostituite dalle parole “Il contratto di cui al comma 65bis.1 prevede che:”;
 - al comma 65bis.3, le parole “a ciascun utente del dispacciamento nei medesimi tempi di cui alla comunicazione di cui al comma 63.4” sono sostituite dalle parole “, a ciascun utente del dispacciamento e a Terna, entro il 30 settembre di ciascun anno,”;
 - al comma 65bis.3, lettera a), le parole “di cui ai commi 65bis.1 e 65bis.2” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 65bis.2;”;
 - al comma 65bis.3, la lettera b) è soppressa;
 - alla fine del comma 65bis.3, sono aggiunte le parole “La comunicazione è inviata esclusivamente con riferimento a potenza abilitata.”;
 - al comma 65bis.5, le parole “indicando se il contratto debba prevedere quanto alle lettere a) e b) del comma 65bis.1 o quanto alle lettere a) e b) del comma 65bis.2” sono cancellate;
 - il comma 65bis.6 è abrogato;
 - al comma 65bis.7, le parole “a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 65bis.1 o” sono cancellate;
 - il comma 65bis.8 è abrogato;
 - dopo il comma 77.27, è aggiunto il comma seguente: “
77.28 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l’anno 2017 sono quelle elencate al comma 77.23 e, per ciascuna di dette categorie, sono confermati, per l’anno 2017, i valori degli standard - rendimento standard di cui al comma 64.13, standard di emissione di cui al comma 64.20 e standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 - validi per l’anno 2016.”;
2. di approvare, nei termini e con le limitazioni esplicitate in premessa, la proposta e le istanze, di cui alle lettere a) e b), del comma 64.31, della deliberazione 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 e istanze avanzate ai sensi del comma 64.30), che Terna e Ottana Energia hanno presentato all’Autorità mediante le comunicazioni 5 e 26 luglio 2016, con riferimento all’unità Ottana Biopower;
 3. con riferimento al procedimento per l’individuazione del regime di essenzialità cui eventualmente assoggettare l’unità Ottana Biopower, ex deliberazione 322/2016/R/eel:
 - a) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione, da parte di Ottana Energia, dell’eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi all’Autorità e per la notificazione dell’istanza medesima a Terna è prorogato al giorno 10 agosto 2016;
 - b) l’eventuale provvedimento di diniego relativo all’ammissione al reintegro dei costi sia notificato dall’Autorità all’utente del dispacciamento interessato entro il giorno 26 settembre 2016;

4. di trasmettere il presente provvedimento a Terna;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni